

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2023, n. 1214

L.R. 23/2007 “Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi” - Linee guida per l’attuazione - Aggiornamento distretti biologici.

L’Assessore allo Sviluppo economico, di concerto con l’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dipartimento Sviluppo Economico e confermata dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- l’art. 1, comma 366, della Legge n. 266/2005, definisce i distretti produttivi quali “libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali”;
- la legge regionale n. 23/2007 e s.m.i. disciplina la promozione e il riconoscimento dei distretti produttivi per sostenere e favorire le iniziative e i programmi di sviluppo su base territoriale, tesi a rafforzare la competitività, l’innovazione, l’internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita delle imprese che operano in diversi settori, dall’agricoltura ai servizi alle imprese;
- ai sensi dell’art. 8, comma 5, della L.R., per la valutazione dei programmi dei distretti è costituito un Nucleo tecnico di valutazione, la cui attività è disciplinata da un regolamento predisposto a cura dell’Assessorato allo Sviluppo Economico;
- con il R.R. n. 23/2009 e s.m.i. sono stati disciplinati i compiti e le funzioni del Nucleo tecnico di valutazione;
- con la D.G.R. n. 380/2020 sono state approvate le Linee Guida applicative della L.R. n. 23/2007 per il riconoscimento dei distretti produttivi.

Dato atto che:

- il decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, e in particolare l’articolo 13, così come modificato dall’articolo 1, comma 499, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, lettera h), ha definito i distretti biologici o biodistretti come i territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall’agricoltura;
- la legge del 9 marzo 2022, n. 23 recante “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico” e in particolare l’articolo 13 ha ulteriormente precisato la definizione di “Distretti biologici”, rimandando ad un Decreto ministeriale la disciplina dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici;
- il Decreto Ministeriale 28 dicembre 2022 n. 663273 ha definito i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici, ai sensi dell’art. 13 della legge 9 marzo 2022 n. 23.

Atteso che:

- il Decreto Ministeriale prevede che l’istanza di riconoscimento del distretto biologico è presentata alla regione di appartenenza nella quale insiste la totalità del territorio del distretto (articolo 5, comma 1);
- la richiesta di riconoscimento del distretto biologico viene presa in carico dalla competente regione che

avvia il procedimento di riconoscimento secondo tempi e modalità definiti dalla normativa regionale di riferimento (articolo 5, comma 5);

- gli imprenditori agricoli devono essere rappresentativi di una SAU biologica, ovvero altro tipo di misurazione per altre produzioni, definita dalla regione che opera il riconoscimento e rappresentare almeno il 51% dei componenti del consiglio direttivo (articolo 4, comma 2);
- ulteriori contenuti della richiesta di riconoscimento del distretto biologico possono essere previsti dalle specifiche normative regionali (articolo 5, comma 4);
- il distretto biologico deve possedere un delimitazione territoriale, con indicazione della superficie minima condotta con metodo biologico, ivi inclusa la superficie in conversione all'agricoltura biologica, o altro tipo di misurazione per le altre produzioni, che deve essere definita dalla regione che opera il riconoscimento (articolo 6, comma 1, lett. b);
- all'esito dell'istruttoria la competente regione emana un provvedimento di riconoscimento del distretto biologico ovvero di rigetto dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (articolo 5, comma 7).

Considerato che:

- in assenza di specifiche previsioni sui distretti biologici nella legge regionale n. 23/2007 e s.m.i., è opportuno procedere all'aggiornamento della D.G.R. n. 380/2020, integrando le Linee Guida applicative con uno specifico paragrafo relativo alla procedura e ai requisiti di riconoscimento dei distretti biologici;
- per tutto quanto non previsto dal suddetto paragrafo, si rinvia al Decreto Ministeriale 28 dicembre 2022 n. 663273.

Alla luce delle risultanze istruttorie si propone alla Giunta Regionale di approvare l'aggiornamento delle Linee Guida applicative della L.R. n. 23/2007 e s.m.i., per il riconoscimento dei distretti biologici, allegato 1) al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 322 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

diretto

indiretto

neutro

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera d) e k) della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta:

1. di **prendere atto** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale nel presente provvedimento;
2. di **approvare** l'aggiornamento delle Linee Guida applicative della L.R. n. 23/2007 e smi, per il riconoscimento dei distretti biologici, allegato 1) al presente provvedimento per farne parte integrante;
3. di **dare atto** che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale;
4. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale regionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23, lettera d) del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Funzionaria istruttrice
Giorgia Barbieri

Il Dirigente della Sezione competitività delle filiere agroalimentari
Luigi Trotta

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingiero

Il Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale
Gianluca Nardone

Sottoscrizioni del soggetto politico proponente

L'Assessore allo Sviluppo economico
Alessandro Delli Noci

L'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Donato Pentassuglia

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione istruttorie e la conseguente proposta dall'Assessore allo Sviluppo economico, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi ai sensi di legge.

DELIBERA

1. di **prendere atto** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale nel presente provvedimento.

2. di **approvare** l'aggiornamento delle Linee Guida applicative della L.R. n. 23/2007 e smi, per il riconoscimento dei distretti biologici, allegato 1) al presente provvedimento per farne parte integrante;
3. di **dare atto** che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio regionale;
4. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale regionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23, lettera d) del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO



Allegato 1

DISTRETTI BIOLOGICI E BIODISTRETTI

1. Ambito di applicazione

Il presente paragrafo disciplina i requisiti e le condizioni per la costituzione e il riconoscimento dei distretti biologici e dei biodistretti.

Per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo, si rinvia al Decreto Ministeriale 28 dicembre 2022 n. 663273, recante *"Determinazione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici"* ai sensi dell'art. 13 della legge 9 marzo 2022 n. 23, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 47 del 24 febbraio 2023 (di seguito "D.M."). In caso di modifica alla normativa nazionale, la stessa integra il presente paragrafo.

Il D.M. e il presente paragrafo si applicano alle nuove istanze di riconoscimento.

I distretti biologici e gli altri sistemi produttivi locali basati sulla produzione biologica già riconosciuti alla data dell'entrata in vigore della legge del 9 marzo 2022 n. 23 devono adeguarsi ai requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, nonché a quelli di cui all'articolo 6 del D.M., entro il 31 dicembre 2027 (art. 11 D.M.).

Per le istanze pendenti non ancora definite con provvedimento definitivo ai sensi della L.R. n. 23/2007, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione regionale, il soggetto referente comunica se intende ottenere il riconoscimento come distretto agroalimentare di qualità (art. 2, comma 4, lett. d-bis, della L.R. n. 23/2007) ovvero come distretto rurale (art. 2, comma 4, lett. d-ter), della L.R. n. 23/2007).

In tale ipotesi non si applicano il D.M. e il presente paragrafo e l'istanza di riconoscimento segue la procedura prevista dalla L.R. n. 23/2007 e dagli altri paragrafi delle presenti linee guida.

A seguito del riconoscimento come distretto agroalimentare di qualità o come distretto rurale, il soggetto referente può presentare apposita istanza per il riconoscimento di distretto biologico e, in tal caso, deve adeguarsi ai requisiti previsti dal D.M. e dal presente paragrafo.

2. Soggetti partecipanti al distretto biologico (art. 4 DM)

I soggetti partecipanti sono definiti dall'art. 4 del DM.

Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del D.M., devono essere rappresentativi di una SAU biologica pari almeno al 25% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) del distretto e rappresentare almeno il 51% dei componenti del consiglio direttivo.

3. Procedura per il riconoscimento del distretto biologico (art. 5 DM)

La richiesta di riconoscimento è inoltrata al Dipartimento sviluppo economico, che trasmette gli atti ricevuti al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale per la verifica dei requisiti di cui agli articoli 4 e 6 del DM ai fini del riconoscimento del distretto, comunicando l'avvenuta trasmissione al proponente. Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ha facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti.

Eseguita la verifica, il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ne trasmette gli esiti, unitamente alla documentazione, al Dipartimento sviluppo economico, che procede alla convocazione del Nucleo Tecnico di Valutazione di cui all'art. 8, comma 5, della L.R. n. 23/2007, che effettua la valutazione di merito dell'istanza, anche in modalità asincrona, rilasciando il proprio parere, avvalendosi se necessario delle Agenzie regionali e/o degli enti partecipati e controllati dalla Regione Puglia.

A seguito del rilascio del parere del Nucleo Tecnico di Valutazione, la Giunta regionale esprime le proprie determinazioni in merito al riconoscimento del distretto.



Allegato 1

Il provvedimento di riconoscimento del distretto biologico è trasmesso al Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste ai fini dell'inserimento del distretto biologico medesimo nel Registro nazionale di cui all'art. 10 del DM, a cura del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

4. Requisiti per il riconoscimento del distretto biologico (art. 6 DM)

Oltre ai requisiti previsti dall'art. 6 del DM, per il riconoscimento è necessaria una delimitazione territoriale del distretto biologico con indicazione della superficie minima condotta con metodo biologico, ivi inclusa la superficie in conversione, pari ad almeno il 25% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) del distretto.

5. Monitoraggio e revoca del riconoscimento del distretto biologico (art. 9 DM)

La revoca del riconoscimento è disciplinata dall'art. 9 del DM.

Il soggetto gestore del Distretto biologico, ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti e della condizioni per il riconoscimento, entro il 28 febbraio di ogni anno, trasmette:

- a) una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con cui attesta il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, e 4, commi 1 e 2, del D.M.;
- b) una relazione sullo stato di attuazione delle azioni, dei progetti e dei risultati intermedi indicati nel piano di distretto di cui all'art. 5, comma 3, lett. b), del DM.

La verifica sullo stato di attuazione del piano di distretto è effettuata dal Nucleo Tecnico di Valutazione di cui all'art. 8, comma 5, della L.R. n. 23/2007.

Entro 60 giorni dal termine del periodo di validità del piano di distretto, il soggetto gestore trasmette una dettagliata descrizione del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano stesso, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b) del DM.

Ogni variazione al protocollo costitutivo del comitato promotore, al piano di distretto, ai soggetti sottoscrittori ed al soggetto gestore, è comunicata nel termine perentorio di trenta giorni al Dipartimento sviluppo economico, che trasmette gli atti ricevuti al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale per le opportune verifiche.